

IVA

di ALBERTO BRANCHETTI

## Territorialità agenti sportivi e prestazioni per i calciatori

*Comprendere le implicazioni fiscali delle prestazioni di servizio degli agenti sportivi nei rapporti con i propri assistiti, come i calciatori, anche alla luce delle diverse interpretazioni sulla natura del reddito da essi prodotto (risoluzione n. 69/E/2022).*

**L'agente sportivo** (comunemente chiamato procuratore sportivo) è una figura professionale cruciale nel mondo dello sport, responsabile di mettere in relazione 2 o più parti al fine di concludere, risolvere o rinnovare contratti di lavoro sportivo, o per il tesseramento di atleti presso Federazioni Sportive Nazionali professionistiche.

Operando principalmente nei settori professionistici del calcio, basket, golf e ciclismo, l'agente sportivo "rappresenta" atleti, allenatori e altre figure, negoziando contratti e cercando opportunità per i propri assistiti. In Italia, per diventare agente sportivo è necessario superare un esame organizzato dal CONI e iscriversi al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, come previsto dal D.Lgs. 37/2021.

Inoltre, l'agente sportivo normalmente opera come **"intermediario"**, nello specifico con **"mandato con rappresentanza"**, in virtù della **"spendita del nome"** del proprio assistito calciatore **"privato"**; dal punto di vista delle imposte dirette, l'attività dell'agente sportivo è considerata **reddito di lavoro autonomo**. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69/E/2022 chiarisce che i compensi percepiti dagli agenti sportivi sono soggetti a ritenuta alla fonte, come stabilito dall'art. 25 D.P.R. 600/1973.

Questa interpretazione sottolinea la natura professionale e autonoma dell'attività di agente sportivo, in linea con le disposizioni della L. 86/2019 e del D.Lgs. 37/2021. Vi è da dire che, se l'attività viene svolta con **"abito societario"**, per esempio sotto forma di società di capitali (Srl), il reddito è invece qualificabile come reddito d'impresa e non professionale.

### Ma veniamo al nocciolo e parliamo della territorialità Iva delle prestazioni di servizio degli agenti sportivi.

La determinazione della territorialità Iva per le prestazioni di servizio offerte dagli **"agenti"** sportivi dipende dalla natura del rapporto (B2B o B2C) e dalle specifiche modalità operative. Infine, cosa molto importante, l'art. 7-sexies, lett.

a) D.P.R. 633/1972, stabilisce quanto segue: *"In deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter, c. 1, lett. b) D.P.R. 633/1972, si considerano effettuate nel territorio dello Stato (ITA) se rese **a committenti non soggetti passivi**: a) le prestazioni di intermediazione in "nome e per conto del cliente", quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano "effettuate nel territorio dello Stato".*

Quando un agente sportivo fornisce **servizi direttamente a un atleta (B2C)**, le prestazioni sono rilevanti nello Stato del prestatore, ovvero l'Italia, e sono soggette a Iva italiana. Ad esempio, se un agente italiano **"assiste"** un calciatore residente in Italia per un trasferimento internazionale, la prestazione è imponibile in Italia con Iva al 22%. Se il servizio è **reso a una società sportiva (B2B)**, la territorialità è determinata dallo Stato del committente. Pertanto, se una società estera commissiona un servizio di intermediazione a un agente italiano, l'operazione è rilevante nel Paese del committente e non soggetta a Iva in Italia, e quindi **"potrebbe"** essere soggetta a **reverse charge** nel Paese del committente.

**Mandato con rappresentanza e spendita del nome del proprio assistito calciatore privato** - Nella prassi l'agente sportivo agisce attraverso il mandato con rappresentanza con spendita del nome del proprio assistito calciatore non soggetto passivo Iva B2C (l'agente agisce **"in nome e per conto"** dell'atleta). Se l'intermediazione riguarda **operazioni svolte all'estero**, come la stipula di un contratto con una società sportiva estera, la prestazione di intermediazione non è soggetta a Iva in Italia, in virtù dell'art. 7-sexies, lett. a) D.P.R. 633/1972. Questo è valido solo se le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato.

**Identificazione fiscale all'estero** - Un aspetto fondamentale da considerare è che, qualora l'operazione sia rilevante in un altro Stato UE, l'agente sportivo **"dovrebbe"** identificarsi fiscalmente in quel Paese per poter applicare l'Iva locale. Questo implica che l'agente dovrà aprire una posizione Iva nel Paese estero e rispettare le relative normative fiscali.

Si ponga il seguente **esempio**: agente sportivo italiano negozia il trasferimento di un calciatore ITA (il committente è il calciatore) per conto di una società sportiva tedesca e l'intera operazione avviene in Germania; inoltre, le prestazioni sportive del calciatore sono effettivamente **"utilizzate"** in territorio tedesco. Il servizio di intermediazione dell'agente italiano si renderebbe rilevante ai fini Iva in tale Stato, con la conseguenza che lo stesso **"procuratore"**